

LIBERTÀ RELIGIOSA E MACELLAZIONE
RITUALE NELLA LOGICA DI MERCATO.
RIFLESSIONI IN MARGINE AL RIGETTO
DELLA PROPOSTA DI MODIFICA
DELL'ABBATTIMENTO RELIGIOSO,
ADOTTATO DAL PARLAMENTO
DI BRUXELLES NEL GIUGNO 2022

Prof. Vasco FRONZONI

*Professore di Diritto ecclesiastico e di Diritto islamico,
Facoltà di Giurisprudenza
Università telematica "Pegaso", Italia
vasco.fronzoni@gmail.com*

ABSTRACT: Freedom of Belief, Adequate Food and Ritual Slaughter in Market Requirement. Reflections on the Rejection of the Ordinance Amending Ritual Killing of Animals, adopted by the Brussels Parliament in June 2022.

In June 2022 the Parliament of the Brussels Region rejected a proposal for an ordinance aimed at banning the possibility of killing animals according to religious standards, as previously done by the Region of Wallonia and Flanders, similar to how some European countries have done. It is an opportunity to carry out a survey on which countries allow and do not allow ritual slaughter in Europe and the underlying reasons. Thus, a minimum common denominator emerges between the countries that protect this confessional instance of some religious minorities, determined by market reasons. A new configuration of the principle of religious freedom is therefore emerging as the right to access adequate food in line with the confessional dictates of ritual slaughter, according to a particular declination aimed at the economic sustainability of producers and consumers, also in terms of food safety.

Keywords: *Religious freedom - Freedom of belief - Halal - Halal Food - Halal supply chain - Ritual slaughter - Right to adequate food - Food law - Muslims in the diaspora.*

Sommario: La dicotomia belga sulla macellazione rituale - Il benessere animale: un bene di nuova emersione, servente alle necessità dei consumatori nella logica dei mercati - La legislazione dei Paesi europei sulla macellazione rituale e i riflessi sulla libertà religiosa - Libertà religiosa e diritto al cibo adeguato.

1. La dicotomia belga sulla macellazione rituale

Il rigetto della proposta di iniziativa legislativa mirante a non consentire la macellazione rituale, adottato in Belgio dalla regione di Bruxelles nel 2022 e in modo disallineato rispetto alle posizioni restrittive già adottate in precedenza dalle regioni di Fiandre e Vallonia, suggerisce alcune riflessioni sulle ragioni a sostegno e contro la visione confessionale dell'abbattimento animale.

Il parlamento regionale di Bruxelles, dopo alcuni mesi di acceso dibattito, in data 17 giugno 2022 ha respinto una proposta di ordinanza¹ volta a imporre lo stordimento prima della macellazione rituale nella regione della capitale. Tale proposta seguiva altra analoga presentata nel 2018 e parimenti respinta². La possibilità di macellare secondo i dettami religiosi, dunque, rimane la regola nella capitale, mentre è vietata in altre regioni del Regno. Il testo rigettato, originariamente mirava ad armonizzare la legislazione della regione con quella già in vigore nelle regioni di Fiandre e Vallonia, che dal 2019 hanno vietato questa particolare tecnica di macellazione attraverso l'emanazione di una specifica legge regionale, che ha posto fine alla possibilità di macellazione religiosa in deroga nel circondario, consentita dalla legge 14 agosto 1986 n. 34³.

1 Proposta di "ordinanza" n. A-345/1-2020/2021 del 23/03/2021 per la modifica della legge relativa alla protezione ed al benessere animale, in riferimento ai metodi autorizzati per la macellazione degli animali, alla url <http://weblex.brussels/data/crb/doc/2020-21/142765/images.pdf>. Si noti che in Belgio l'iniziativa legislativa dei membri del parlamento regionale prende tecnicamente il nome di proposta (o progetto) di ordinanza. Per approfondimenti sul punto, si rinvia a Centre de recherche et d'information socio-politiques, sub voce "Proposition d'ordonnance", alla url <https://www.voculairepolitique.be/proposition-d-ordonnance/>

2 Proposta di "ordinanza" n. A-648/1-2017/2018 del 6/03/2018 per la modifica della legge relativa alla protezione ed al benessere animale, in riferimento ai metodi autorizzati per la macellazione degli animali, alla url <http://weblex.brussels/data/crb/doc/2017-18/134205/images.pdf>

3 Legge 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali, alla url <https://www.ordre-veterinaires.be/TEXTES/bien-etre.pdf>

Comè noto, la tendenza della legislazione unionistica in tema di macellazione ed abbattimento ai fini alimentari è quella di garantire il più possibile il benessere animale e la non sofferenza psichica e fisica durante le procedure di abbattimento. In particolare, nel regolamento 1099/2009/CE⁴ vengono previsti metodi e procedure di stordimento preliminare, che impongono l'abbattimento animale esclusivamente dopo la perdita di coscienza, condizione che va mantenuta fino alla morte. Invero, tali norme risultano in contrasto sia con la legge religiosa ebraica che con quella islamica, che richiedono uno stato vigile e cosciente dell'animale che deve risultare integro all'atto della macellazione, oltre che un completo dissanguamento delle carni. Dunque, nel rispetto della libertà di religione, il regolamento del 2009 concede a ciascuno Stato membro un certo grado di sussidiarietà nelle procedure, ponendo ex art. 4 una deroga per consentire alle comunità ebraica e musulmana la macellazione rituale.

La decisione di vietare la macellazione rituale senza stordimento varata dai governi regionali, era stata già contestata da diverse associazioni confessionali ebraiche e musulmane, che avevano impugnato la disposizione innanzi alla Corte costituzionale Belga, che a sua volta aveva adito in via pregiudiziale ed a più riprese la Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁵, onde verificare se il diritto dell'Unione ostasse alla normativa nazionale autorizzante la macellazione rituale senza stordimento, da interpretare di volta in volta alla luce degli artt. 10 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione) e 22 (diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta di Nizza.

La Corte di Giustizia aveva circoscritto l'ambito del contendere sul bilanciamento fra l'esigenza delle forme di macellazione rituale proprie dell'ebraismo e dell'islam con quella delle principali norme stabilite dai regolamenti unionistici in tema di protezione e benessere degli animali durante l'abbattimento, oltre che sulla salute dei consumatori, e si era pronunciata

4 Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

5 Si veda CGUE, C-426/16 e C-497/17. Su tali pronunce, tra altri, in dottrina, si rinvia a Simone Pitto, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *Dpce on line*, 2/2019; Camilla Fincardi, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, in *Eurojus*, 2/2019, pp. 97 e ss.; Roberto Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto alimentare*, ottobre-dicembre 2019, pp. 64 e ss.

nel senso che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardo ad un'eventuale violazione della libertà di religione dell'art. 4, par. 4 del regolamento 1099/2009 in combinato disposto con l'articolo 2, lettera k) dello stesso regolamento a causa di un onere finanziario sproporzionato che dovrebbero assumersi le comunità musulmane interessate, non può comportare, di per sé, alcuna limitazione del diritto alla libertà di religione per i musulmani e, pertanto, non sono fondati.

Nel 2020 la Corte si pronunciava nuovamente, a seguito di una ulteriore richiesta in via pregiudiziale della Corte costituzionale belga, a valle di un ennesimo ricorso sulla costituzionalità delle decisioni dei governi regionali, che al netto di un bilanciamento tra la libertà di religione, garantita dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il cd. benessere animale, quale enunciato all'articolo 13 TFUE e concretizzato nel regolamento n. 1099/2009, aveva sancito che tale divieto non fosse contrario al diritto europeo (Sentenza nella procedura C-336/19)⁶. Conseguentemente, la Corte costituzionale belga, pur sottolineando che il divieto di macellazione senza stordimento risponde ad una pressante esigenza sociale ed è proporzionato al legittimo fine perseguito di promuovere il benessere animale, ha riconosciuto che il divieto generale di macellazione senza stordimento comporta una restrizione alla libertà religiosa di ebrei e musulmani che utilizzano tali metodi e le cui leggi vietano il consumo di carne di animali storditi.

Ma cosa deve intendersi per benessere animale?

2. Il benessere animale: un bene di nuova emersione, servente alle necessità dei consumatori nella logica dei mercati

Il quadro normativo europeo relativo alla macellazione è essenzialmente strutturato sul concetto di benessere animale nelle procedure di abbattimento, che può a tutta prima sembrare un concetto contraddittorio ed anche ipocrita.

L'impulso è rappresentato dalla Convenzione europea per la protezione degli animali destinati al consumo, siglata a Strasburgo il 10/03/1976 dai

6 Tra tanti altri commenti da parte della dottrina alla sentenza emessa nella procedura C-336/19, si veda Laura Fabiano, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal - Online first*, 2/2021, pp. 1-28.

Paesi allora membri nel cui art. 7.2 si accenna all'argomento in riferimento alla risoluzione di difetti tecnici negli impianti dei sistemi di allevamento intensivo. Successivamente, nel 2008 l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elabora una definizione di benessere animale di natura veterinaria ma non giuridica, anche se ha il pregio di attribuirgli anche una dimensione economica⁷. Per l'ambito specifico dell'abbattimento animale, interviene la Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo del 22/12/1993 relativa alla Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento⁸, che è stata sostituita dal regolamento CE del 2009, che viene accompagnato da linee guida per la sua applicazione, peraltro contenenti una articolata burocratizzazione del concetto ma nessuna sua definizione giuridica⁹. Ancora, la Dichiarazione n. 24 relativa alla protezione degli animali ed allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che adotta il Trattato di Maastricht contiene un riferimento al tema¹⁰, ma latita ancora una sua spiegazione. Inoltre, il Trattato di Amsterdam dedicava alla protezione e al benessere degli animali uno specifico Protocollo, che tuttavia ha sempre la pecca di non fornire un esatto quadro definitorio del concetto¹¹.

Alla mancanza di una definizione organica e di stampo giuridico soccorre, sebbene non in forma esaustiva, l'art. 4 dal regolamento CE 2009 che definisce il benessere animale come un "valore", afferente ad una questione di interesse pubblico, che viene poi collegata alla protezione degli animali durante la macellazione.

7 <https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/>

8 Direttiva attuata in Italia con D. Lgs. n. 333 del 01/09/1998.

9 https://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4277.

10 "La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali".

11 "Le Alte Parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al Trattato che istituisce la Comunità Europea: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

Dunque, ed in assenza di una definizione più precisa, tale benessere può essere inteso come un insieme di procedure finalizzate non già ad eliminare, essendo di per sé l'azione impraticabile, ma quantomeno a ridurre il più possibile l'ansia, il terrore ed il dolore degli animali da macello soprattutto nei momenti ultimi della loro esistenza.

A ben vedere, ed è questo il punto che si intende rimarcare, lo scopo di tutelare questo *valore* non è quello di valorizzare il grado di sensibilità degli esseri non umani, né quello di difendere un sentimento animalista *tout court* e neppure quello di sgravare la coscienza in chiave alimentare, come pure si tende a supporre costruendo talvolta una riflessione meta-giuridica sul tema, che presuppone un coinvolgimento culturale più ampio, inserendosi nell'ambito di un dibattito filosofico-giuridico datato sulla possibilità di qualificare gli animali come esseri senzienti ed identificarli come portatori di specifici interessi, ovvero titolari di diritti¹².

Non è in questo senso, viceversa, che sembra spingersi il legislatore europeo ed anche, come si vedrà, la legislazione di molti Stati unionistici rispetto al regolamento CE 2009, poiché la norma regolamentare si riferisce a quell'interesse pubblico al benessere animale che incide sull'atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti macellati e che contribuisce a migliorare la qualità del prodotto stesso.

Invero, il benessere animale sembra a questo punto collocarsi come un bene di nuova emersione che, allorquando indirizzato alle bestie destinate alla produzione alimentare, va inquadrato in logiche tese ad assicurare profitto in termini di mercato, attraverso un miglior livello qualitativo della produzione, nonché nell'interesse dei consumatori a ricevere, in chiave di

12 In tal senso, Micaela Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e Diritti. Per una formazione giuridica*, 1-2/2018, p. 12-13. Su di un'analoga linea interpretativa, tra altri, Valerio Pocar, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza, Roma-Bari 1998; Cosimo Marco, *La questione dei diritti degli animali*, in Silvana Castiglione - Luigi Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale*, in Stefano Rodotà, Paolo Zatti, (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 281, 283; Mariachiara Tallacchini, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in Annamaria Mannucci, Mariachiara Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001; Anna Anita Mollo, *La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2/2020, pp. 291 e ss.; Cristina Gazzetta, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentare: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 17/2020, p. 37.

sicurezza alimentare, degli alimenti in linea con le loro aspettative e le loro necessità, anche confessionali.

E non potrebbe essere diversamente.

3. La legislazione dei Paesi europei sulla macellazione rituale e i riflessi sulla libertà religiosa

Difatti, esaminando la legislazione dei Paesi unionistici in riferimento alla tematica richiamata dal regolamento CE del 2009, alcuni Stati hanno operato il bilanciamento tra esigenze alimentari di tipo confessionale e salvaguardia animale nel senso di protendere esclusivamente per un tipo di abbattimento che preveda il previo stordimento e di non autorizzare, quindi, la macellazione rituale, laddove altri autorizzano la macellazione rituale¹³.

Di fondo, come si vedrà, c'è un minimo comun denominatore tra quei Paesi che hanno mostrato intransigenza per l'esercizio della libertà religiosa in riferimento alle prescrizioni alimentari e quelli che hanno adottato una linea interpretativa di segno opposto, enfatizzando la libertà di culto delle minoranze religiose, ma il discrimine va relazionato essenzialmente nella tenuta dei mercati.

Gli Stati che hanno rifiutato il regime derogatorio della macellazione rituale senza previo stordimento sono la Svezia, Norvegia, Grecia, Danimarca, Slovenia, di fatto la Finlandia e, come visto, parzialmente il Belgio.

In Svezia la dispensa dell'obbligo di previo stordimento prima della macellazione non opera, poiché la legge sulla protezione degli animali del 1988¹⁴, vieta ogni forma di dolore e sofferenza animale in occasione della macellazione ed una normativa del 1937 prescrive obbligatoriamente il previo stordimento nei macelli¹⁵. Nel 1991 il governo, sospinto soprattutto dal fermento dei cittadini ebrei e musulmani, ha affidato all'Agenzia svedese per l'agricoltura il compito di valutare se vi fossero i presupposti per

13 Per una visione d'insieme, si rinvia al report a cura del Global Legal Research Center, *Legal Restrictions on Religious Slaughter in Europe*, The Law Library of Congress, Washington, 2018.

14 Djurskyddslag, 1988: 534 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534

15 Lag om slakt av husdjur, 1937:313 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/r1-lag-1937313angaende-slakt-av-husdjur_sfs-1937-313

introdurre un regime derogatorio onde favorire l'abbattimento rituale. Il conseguente report, pubblicato nel 1992, si è pronunciato in senso negativo, essenzialmente in quanto è stato approfondito unicamente l'aspetto medico mentre è stato tralasciato ogni approfondimento religioso ed ogni interlocuzione con le comunità confessionali, anche perché i membri del team non possedevano competenze giuridiche, filosofiche o teologiche ma veterinarie. Dunque, la normativa svedese ritenendo illegale la macellazione senza stordimento per scopi religiosi va al di là della portata derogatoria del regolamento CE sul punto. Chiaramente, tale approccio risulta problematico nell'ottica della libertà religiosa e le critiche maggiori sono pervenute soprattutto da parte degli ebrei residenti¹⁶, posto che sul versante musulmano il numero dei residenti è sostanzialmente basso (tra 100.000 e 400.000 persone) ed il mercato *halal* non è particolarmente organizzato e performante, facendo affidamento su piccole imprese individuali non collegate alla grande distribuzione, che vendono direttamente a ristoranti e privati.

Anche in Norvegia l'abbattimento rituale, inteso quindi quale procedura che provoca la morte senza un previo stordimento è vietato in ragione della legge sulla protezione animale, come da ultimo modificata nel 2009¹⁷. La regolamentazione prevede che ogni animale da abbattere deve essere stordito prima della macellazione e che lo stordimento deve procurare una perdita di coscienza tale da perdurare per tutto il tempo necessario all'uccisione. In alternativa, l'animale può essere ucciso con un metodo che provoca l'immediata perdita di coscienza. I musulmani in Norvegia sono circa il 3,3% della popolazione residente mentre gli ebrei raggiungono lo 0.04%.

Per quanto riguarda la Grecia, nell'ottobre 2021 una sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto revocato la deroga che consentiva la macellazione animale senza previo stordimento. L'organo collegiale ha stabilito che la deroga del 2017 che autorizzava la macellazione rituale degli animali

16 Per approfondimenti, Muhammad Azher Bhatti, Sosheel Solomon Godfrey, Ryan H. L. Ip, Mari Ovrum Gaarder, Shakar Aslam, Geir Steinheim, Peter Wynn, David L. Hopkins, Reinert Horneland, Lars Olav Eik & Tormod Adnoy, *An exploratory study of Muslim consumers' halal meat purchasing intentions in Norway*, in *Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science*, (2021) 70:1, 61-70.

17 Cfr. Kristian Bjorkdahl, Karen Likke Syse, *From ritual loss of life to loss of living rituals: on judicialization of slaughter and denial of animal death*, in *Food, Culture & Society*, 6/2022, pp.1-16.

viola il regolamento Ue del 2009. La decisione ha un impatto negativo soprattutto per la comunità ebraica greca, che sebbene non molto numerosa, circa 5.000 abitanti, ha immediatamente criticato la decisione, che viola il diritto degli ebrei greci ad esercitare liberamente i propri doveri religiosi e di osservare le proprie tradizioni. Analoga censura è stata mossa dai rappresentanti della comunità musulmana, che ammonta a circa 500.000 individui in un paese di 10,7 milioni di persone¹⁸. Tuttavia, va osservato che la macellazione rituale degli animali non soddisfa la domanda e quindi la maggior parte della carne viene importata e, dunque, l'impatto della decisione del Consiglio di Stato potrebbe essere non significativo.

In Danimarca la macellazione degli animali è regolamentata dalla legge danese sulla protezione degli animali, che prevede che gli animali debbano essere macellati il più possibile in modo rapido ed indolore. Nel febbraio 2014 il Regno danese ha emesso un'ordinanza che di fatto vietava per il consumo interno la macellazione *kosher* e *halal* non preventivamente sedata¹⁹. La macellazione rituale non è quindi espressamente vietata ma deve necessariamente essere preceduta dallo stordimento dell'animale, senza eccezioni, e ciò ha creato un conflitto con le comunità confessionali che mangiano carne ritualmente abbattuta. Tuttavia, la popolazione danese danneggiata da questa disposizione è poco numerosa, non arrivando complessivamente al 4% dei cittadini, essendoci circa 6.000 ebrei e 30.000 musulmani. Eppure, la legge danese consente l'importazione di carne *kosher* e *halal* macellata senza previo stordimento, e questo va a penalizzare i produttori locali di carne *halal*, che costituiscono una filiera non solo esistente, ma anche posizionata, venendo esportata con successo in Medio Oriente.

Anche la Slovenia, che ospita una comunità musulmana pari al 2,4% ed ebraica pari allo 0.01% della popolazione, rientra nello scacchiere anti macellazione rituale, poiché nel 2012 ha modificato la legge sul benessere degli animali, vietando tutti i rituali di macellazione animale²⁰.

18 Sul punto, Michael Kosmedis, *Greek court upsets Muslim community by banning no-stun slaughter*, in *SalaamGateway*, 30 novembre 2021.

19 BEK nr 135 af 14/02/2014, *Bekendtgørelse om slagting og aflivning af dyr*, alla url <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/135#Not1>

20 *Razglašam zakon o zaščiti živali (ZZZiv)*, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18/11/1999, alla url <https://perma.cc/63ZW-5BGM/>

Infine, nella rassegna dei Paesi che hanno legiferato contro il regime derogatorio sulla macellazione rituale, un discorso leggermente diverso va fatto da ultimo per la Finlandia, dove apparentemente la macellazione rituale è ancora autorizzata. La materia è disciplinata dalla legge finlandese sulla protezione degli animali, che generalmente dispone che gli animali debbano essere sedati prima della macellazione. Tuttavia, è consentita una sorta di deroga per la macellazione rituale ma deve essere accompagnata da una sedazione non preventiva ma contemporanea all'uccisione, che oltretutto va eseguita soltanto in macelli autorizzati ed in presenza di un veterinario²¹. Nella pratica, quindi, seppure nominalmente esistente, la disposizione derogatoria non favorisce le comunità confessionali che di fatto non possono procedere all'abbattimento in conformità con i precetti religiosi. La violazione delle disposizioni normative è sanzionata come reato, con reclusione e multa. Va notato che in Finlandia vi è una popolazione di circa 5,5 milioni, di cui circa 1.500 sono ebrei e 65.000 musulmani.

In tutti questi Paesi fin qui esaminati emerge, da un lato, il numero poco significativo delle popolazioni ebraiche e musulmane residenti e, dall'altro, il basso impatto della produzione *halal* quantomeno sul mercato interno, il cui peso in una economia di scala è evidentemente irrilevante.

Diversamente, quei Paesi che hanno deciso di mantenere il regime derogatorio consentito dall'art. 4 del regolamento CE 199/2009, invero la maggioranza, sono proprio quegli Stati in cui non solo la presenza musulmana risulta più consistente ma, soprattutto, ove le logiche economiche del mercato risultano trainanti, poiché il potere di acquisto dei credenti è più significativo e la produttività della filiera *halal* e *kosher*, dal produttore al trasformatore, determina un volume di affari di tutto rilievo e che non può essere trascurato.

Un esempio paradigmatico in tal senso viene dalla Polonia, dove la possibilità di macellare ritualmente ed in modo derogatorio è stata prevista sin dal 2004, nonostante le comunità ebraiche e musulmane siano numericamente molto modeste. Nell'ultimo decennio, questo Stato è diventato un importante produttore di carne *kosher* e *halal* anche se, stante la richiesta esigua, solo una piccola parte di prodotto è destinata al mercato interno. Complessivamente, la Polonia ha esportato carne per un valore di poco meno di 5 miliardi di euro nel 2020, posizionandosi al quarto posto nella

21 4.4.1996/247 Djurskyddslag, alla url <https://perma.cc/J4JH-4JVM>

UE come Paese produttore, e quasi un terzo di queste esportazioni riguarda prodotti *kosher* e *halal*. Quindi, la Polonia è uno dei maggiori fornitori europei di carne macellata ritualmente. Ciò nonostante, negli ultimi anni è stata presentata una legge sulla protezione degli animali che vieta la macellazione rituale, ma nel dibattito parlamentare non è passata già per due volte, anche a seguito delle proteste dei produttori.

Per sottolineare l'indiscussa incidenza della logica di mercato rispetto alle istanze confessionali ed al conseguente rispetto della libertà religiosa, giova ricordare l'esempio del Regno Unito che, pur non trovandosi più all'interno della UE e non essendo dunque vincolato dalla norma regolamentare se non per l'export, costituisce in ogni caso un chiaro modello di efficienza tra libertà religiosa e rendimento economico. Nel Regno Unito, la popolazione musulmana rappresenta meno del 5% ma consuma oltre il 20 % della carne che viene macellata sul territorio nazionale, e la carne macellata in modo *halal* rappresenta il 71% di tutti gli animali abbattuti nel Regno. Dunque, meno del 5% della popolazione consuma oltre il 70 % degli animali macellati. Questi numeri costituiscono per l'economia interna un dato significativo e non trascurabile, e la liberalità mostrata dal legislatore inglese nel consentire la macellazione rituale va certamente iscritta in un rispetto della libertà religiosa in chiave di economica.

Nel panorama unionistico, tra quei Paesi dove è consentita la macellazione rituale e garantita la libertà religiosa di ebrei e musulmani, non va dimenticata l'Italia, Paese in cui è consentita la macellazione rituale²², condotta quindi da un macellatore ebreo o musulmano, attraverso l'utilizzo compromissorio di un dispositivo di gabbia rotante, con un sistema di immobilizzazione meccanica in posizione eretta e con blocco della testa²³. La *ratio* di questo dispositivo è che l'animale così incanalato nella gabbia non si accorge di quanto sta accadendo e della sua destinazione, viene bloccato meccanicamente con testa e spalle senza violenza e senza dovergli imporre una posizione innaturale, la gabbia ruota senza compiere forzature e lega-

22 Per una panoramica generale sulla normativa italiana, Alberto Roccella, *I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione*, in *Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose* 12/2003.

23 Sul punto, anche per una visione comparata sulla legislazione di altri Stati europei, Rossella Bottoni, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei Paesi membri: profili giuridici*, in Antonio Chizzoniti, Mariachiara Tallacchini, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Roma, 2010, pp. 284 e ss.

ture sulla bestia nella direzione voluta, quindi Mecca, e si offre una posizione idonea all'operatore per compiere lo sgozzamento in maniera rapida e decisa. Le comunità religiose hanno di buon grado accettato l'utilizzo di questa soluzione compromissoria pur con qualche remora. La posizione eretta infatti, pur essendo diversa da quella prescritta ovverosia con bestia distesa sul fianco sinistro, è considerata accettabile se correttamente adattata e se il personale che gestisce il sistema dispone di esperienza. Tuttavia, quale che sia la posizione degli animali, il dispositivo di blocco della testa, pur venendo accettato, costituisce sia pure per inciso un motivo di preoccupazione da un punto di vista religioso, in termini di benessere, efficienza e modalità del dissanguamento.

Ma vi è di più. L'Italia costituisce un modello ancor più rimarchevole di libertà religiosa protesa nella logica di mercato, poiché non solo rappresenta un esempio vincente di produttività di filiera, riconosciuto anche attraverso l'eccellenza mondiale del *Made in Italy* sul versante delle esportazioni, ma è nello stesso tempo un baluardo di libertà religiosa che supera addirittura il possibile meccanismo derogatorio del regolamento UE del 2009.

Difatti, con l'emanazione del D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27²⁴, in Italia è stata sancita la possibilità per chiunque di macellare per autoconsumo al di fuori dei macelli, secondo il dettame dell'art. 16 che reca "*Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato*"²⁵. Con tale disposizione, l'esigenza dei fedeli di macellare in modo rituale la carne in conformità ai propri riti ed anche in occasione delle festività religiose, viene garantita nella massima misura concedibile²⁶.

Ritornando al Belgio ed alla decisione di rigetto adottata a Bruxelles nel 2022, va notato che il parlamento regionale, seppure con una maggioranza risicata (42 contrari alla mozione, 38 favorevoli e 6 astenuti), ha quindi deciso di non vietare la macellazione rituale e di rispettare un equi-

24 Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034).

25 La norma rimanda poi alle Regioni l'onere di emanare discipline procedurali sul benessere degli animali macellati per autoconsumo, da attuare in un futuro indefinito.

26 In senso negativo e critico sulla disposizione normativa italiana della cd. automacellazione, Valerio Pocar, *Prefazione*, in AA.VV., *Ripensare la macellazione rituale senza stordimento*, Animal Law Italia ETS (ALI), Bari, 2022, p. 3.

librio raggiunto ormai da tempo e consolidatosi, tra un legittimo intento di tutelare il benessere animale e la tutela dei diritti fondamentali delle minoranze religiose.

In sintonia con la ricostruzione che si sta operando in termini di tutela della libertà religiosa in chiave economica e diritto al cibo, c'è da chiedersi se anche per il rigetto adottato a Bruxelles nel 2022, tra le possibili ragioni ispiratrici di una simile scelta, se e quanto abbiano potuto incidere motivazioni di carattere economico oltre a voler tutelare i diritti delle minoranze. Se ad esempio si analizza l'attività del macello di Anderlecht, specializzato nell'abbattimento animale secondo lo standard *halal*, il divieto di macellazione rituale comporterebbe la sua immediata chiusura, mettendo a rischio un migliaio di posti di lavoro diretti e indiretti, nonché il trasferimento di tutta l'attività di filiera altrove²⁷.

Tirando quindi le fila dell'analisi condotta su quei Paesi in cui si consente alle comunità confessionali di procedere alla macellazione rituale senza previo stordimento, rispettando quindi le rispettive istanze confessionali nella maniera più tradizionale²⁸, onde seguire i dettami religiosi, risulta evidente l'incidenza della logica di mercato su tale scelta.

Del resto, mentre oggi ancor più di ieri la tendenza dettata dall'esigenza di sostenibilità ambientale nonché dall'allarme per i cambiamenti climatici e per la crisi energetica è quella di favorire la produzione e la trasformazione quanto più possibile in prossimità, il cosiddetto km zero, al fine di ridurre il più possibile emissioni e costi per tutelare il pianeta, la scelta di non consentire la macellazione confessionale si appalesa oltremodo penalizzante e discriminatoria. Non potendo rinunciare ai loro riti religiosi venendo meno la produzione locale, i credenti sono costretti ad acquistare i prodotti alimentari leciti dall'estero. Sparisce difatti una filiera strutturata e si radica una dipendenza per ebrei e musulmani dall'importazione di carne ritualmente macellata, con lievitazione dei costi e maggiorazione dei rischi in termini di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari, in-

27 Si veda Neele Doose, *Halal slaughter in Sweden. A survey of its occurrence and methods applied*, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2019, p. 11, alla url https://stud.epsilon.slu.se/14597/17/doose_n_190323.pdf

28 Sia detto per inciso, nel rito ebraico non c'è spazio ermeneutico di liceità per la macellazione di un animale non vigile, mentre per alcune scuole giuridiche dell'islam e per alcuni giuristi in particolare, possono essere accettate nuove tecniche di stordimento precedenti, contemporanee o successive all'abbattimento. Si veda anche la nota n. 30.

dispensabile per assicurare la tutela della salute umana. Va infatti ricordato che in alcuni Paesi la carne destinata all'export viene talvolta macellata in condizioni sanitarie meno rigide e, inoltre, accade spesso che i trasporti su gomma vengano bloccati per diverso tempo alle frontiere e la merce arriva quindi compromessa o avariata.

Sorgono allora alcune domande, pleonastiche, sull'utilità di una interpretazione del diritto di libertà religiosa particolarmente restrittiva adottata, come visto, da alcuni Paesi europei. Perché rinunciare ad un indotto particolarmente florido sia come mercato interno che come settore dell'export? Perché calpestare la libertà religiosa ed avversare la macellazione rituale, facendo leva sulla sofferenza del bestiame più che sul benessere animale, quando poi le modalità produttive dell'intera industria della carne lasciano a desiderare? Perché contrastare solo uno degli aspetti della produzione di carne, che colpisce esclusivamente le comunità religiose, rispetto ad altre criticità collegate al concetto di benessere animale, quali a titolo di esempio l'allevamento in batteria, le deprecabili condizioni del trasporto degli animali, l'alimentazione forzata delle oche per il *foie gras*?²⁹ Sarebbe certamente più vantaggioso evitare un cortocircuito, non calpestare la libertà religiosa delle minoranze confessionali, mettere in sicurezza un modello economico consolidato ed una qualità di filiera riconosciuta, evitando aumento di prezzi e garantendo un prodotto di qualità per il consumatore.

Dunque, è del tutto evidente che l'incidenza del mercato della macellazione rituale in alcuni Paesi unionistici è talmente considerevole che il rispetto della libertà religiosa nel rispondere alle istanze confessionali connesse all'accesso al cibo diventa strategico.

4. Libertà religiosa e diritto al cibo adeguato

Invero, in alcuni Paesi il confronto su questi temi è stato spesso falsato dall'intervento dei media e della politica, che hanno indotto l'opinione pubblica in errore, spingendo a confondere la macellazione rituale con atti

29 In tal senso la nota del Gran Rabbino di Bruxelles, Albert Guigui, *Pourquoi s'attaquer à l'abattage rituel alors que toute la filière de la viande laisse à désirer?*, La libre, 18/05/2022, alla url

<https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/05/18/pourquoi-sattaquer-a-labattage-rituel-alors-que-toute-la-filiere-de-la-viande-laisse-a-desirer-H7Z63WB-3GNEKFEPXRZ36STGGQA/>

di crudeltà sugli animali, suggerendo una visione dell'abbattimento di tipo confessionale negativa, associandola ad un abuso di crudeltà dell'uomo sugli animali, che potrebbe essere evitato ma a cui certe comunità confessionali non vogliono rinunciare, non essendo disposte a deviare da tradizioni ed abitudini del passato.

Così inquadrato, l'approccio alla portata della libertà religiosa diventa problematico.

Detto per inciso e nella consapevolezza che l'argomento non risulta centrale per l'analisi in corso, è opportuno segnalare che nel mondo musulmano e, segnatamente, tra alcuni studiosi ed esperti di diritto islamico, è in atto un confronto dinamico ed un'attività di rivisitazione sulla possibile conformità sharaitica delle nuove tecniche di macellazione, revisionismo ermeneutico precluso nell'ebraismo. Invero, la continua espansione del mercato globale della carne *halal* attira sempre più l'interesse di governi, piattaforme della grande distribuzione organizzata, centrali internazionali di acquisto ed operatori del settore alimentare, di fronte al quale gli interpreti del diritto religioso non rimangono insensibili. Nonostante questa tendenza in crescita e gli enormi vantaggi economici ad essa associati, non c'è una netta convergenza su quali tecniche di abbattimento siano possibili e quali no. Alcuni giuristi sono riluttanti ad approvare nuovi metodi di macellazione animale che non erano praticati all'epoca del Profeta Muhammad, mentre altri insistono sul fatto che, poiché l'islam tiene in grande considerazione il benessere degli animali, nonostante una perenne vulgata contraria, qualsiasi metodo moderno di macellazione che abbia dimostrato di migliorare il benessere degli animali senza compromettere i requisiti tecnologici di base può essere ritenuto lecito³⁰.

È importante sottolineare che la macellazione in sé, sia convenzionale che eseguita secondo i precetti religiosi, include inevitabili stati di stress

30 Per una visione di insieme su tali importanti temi che investono l'ermeneutica giuridico-religiosa contemporanea, tra altri, Awal Fuseini, Steve Wotton, Phil Hadley, Toby Knowles, *The perception and acceptability of pre-slaughter and post-slaughter stunning for Halal production: The views of UK Islamic scholars and Halal consumers*, in *Meat Science*, 123/2017, 143-150; Zeyad Aghwan, Abdulkarim Belloc, Ahmed Abubakar, Jalid Imlanb, Awis Sazili, *Efficient halal bleeding, animal handling, and welfare: A holistic approach for meat quality*, in *Meat Science*, 121/2016, 416-428; Awal Fuseini, Steve Wotton, Phil Hadley, Toby Knowles, *The compatibility of modern slaughter techniques with halal slaughter: a review of the aspects of 'modern' slaughter methods that divide scholarly opinion within the Muslim community*, in *Animal Welfare*, 26/2017, 301-310.

e di sofferenza per l'animale da abbattere. Il trattamento della bestia prima della macellazione, dunque la separazione dal gruppo, il trasporto al macello, l'assemblamento e poi il confinamento, il contenimento, lo stordimento (quando previsto), l'uccisione ed il dissanguamento costituiscono fasi che, comunque praticate, provocano necessariamente un supplizio. Non si può evitare totalmente la sofferenza animale e risulterebbe davvero empirico misurarla³¹, motivo per cui, quantomeno per coerenza, bisognerebbe evitare qualsiasi tipo di macellazione. Voler regolamentare soltanto gli ultimi atti di vita di una bestia destinata al consumo rituale di alcune comunità religiose, agevolmente si incanala in una visione discriminatoria ed in un compressione della libertà religiosa.

Ebbene, quella della macellazione rituale è stata trattata essenzialmente come una questione di benessere degli animali senza essere effettivamente approfondita nella prospettiva della libertà religiosa. Il ragionamento si è di fatto dipanato sul come dovesse essere limitata tale libertà in favore di una coscienza animalista mondata dalla colpa. Non si tratta solo di risolvere il problema della sofferenza animale in rapporto al metodo di macellazione, ma anche di esaminarne le basi del diritto delle persone credenti a praticare la propria religione ed a seguirne i relativi riti connessi alle prescrizioni alimentari, in condizioni economicamente vantaggiose, sostenibili e sicure, senza doversi rivolgere all'import.

Difatti, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto sin dal 2010 il legame diretto tra l'osservanza di un particolare regime alimentare e l'espressione del sentimento religioso ex art. 9 della CEDU, ed è stato giustamente osservato che consentire l'accesso mirato al cibo e le giuste scelte alimentari può essere visto come un efficace strumento di tutela del diritto alla libertà religiosa, in quanto aiuta i credenti a scegliere prodotti coerenti con le loro preferenze alimentari dettate da esigenze religiose³².

31 Va detto che alcuni studi scientifici, sia in ambito veterinario parametrati essenzialmente sulle alterazioni dell'elettroencefalogramma, sia in contesto più strettamente giuridico-religioso, si soffermano con apprezzabile tecnicismo sulla parametrizzazione del dolore e della sofferenza animale durante la macellazione. Tra altri, si rinvia a Diego Fonda, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in Antonio Chizzoniti, Mariachiara Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Roma, 2010, pp. 225-244.

32 In dottrina, Rossella Bottoni, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei Paesi membri: profili giuridici*, cit., pp. 284 e ss.; Vasco Fronzoni, *Restrizioni sociali e stato*

La dottrina³³ ha evidenziato come il diritto al cibo vada inquadrato come un diritto umano fondamentale e multidimensionale “*diritto fondamentale della persona che riguarda l'esistenza in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale della cittadinanza, ma precondizione della stessa democrazia*”³⁴. Un diritto che, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ONU del 1948, viene oggi riconosciuto da numerose fonti internazionali di *soft law* ed anche garantito da diverse carte costituzionali.

Nella Dichiarazione universale del 1948 il diritto al cibo viene connesso al diritto di godere una vita dignitosa³⁵, nel Patto internazionale sui diritti economici ONU del 1966 viene sancito che il diritto alla vita non può prescindere da un diritto al “*cibo adeguato*”³⁶ e, per la prima volta, si introduce il concetto di tutela che gli Stati dovrebbero garantire alla comunità. Nel 1999 il Comitato ONU sui diritti economici, culturali e sociali ha emanato uno specifico documento sul diritto al cibo adeguato cristalli-

di necessità alimentare durante la pandemia da Covid-19. L'Italia riconosce l'approvvigionamento di cibo Halal quale diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in Roberto Dante Cogliandro, Francesco Fimmanò (a cura di), *Il Diritto e l'Economia ai tempi del Covid*, Rogiosi editore, Napoli, 2020, pp. 65-70.

33 Tra altri, Jean Ziegler, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Marco Tropea Editore, Milano, 2004, p. 49; Maria Bottiglieri, *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in Patrizia Macchia (a cura di), *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e diritto alla salute. Profili clinici, giuridici, culturale ed etico-religiosi*, Aracne, Roma, 2014, p. 124; Maria Bottiglieri, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale “nuovo”*, in *POLIS Working Papers*, 222, 2015, pp. 190-198; Angelo Rinella, Helen Okoronko, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 99; Francesco Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, 3/2016, 1-22; Caterina Drigo, *Il diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?*, in *Federalismi.it*, 3/2016, p. 8.

34 In tal senso Stefano Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 128.

35 Cfr. art. 25 Dichiarazione dei diritti dell'uomo ONU del 1948: “*Ciascuno ha il diritto a uno standard di vita adeguato alla sua salute e al benessere suo e della sua famiglia, che includa il cibo, il vestiario, l'abitazione, le cure mediche e i servizi sociali necessari, e il diritto alla sicurezza nel caso di disoccupazione, malattia, disabilità, vedovanza, vecchiaia o la mancanza di altri fattori di sopravvivenza in circostanze al di là del proprio controllo*”.

36 Art.11 Patto internazionale sui diritti economici ONU del 1966.

zzando le tre componenti del diritto al cibo, vale a dire *adeguatezza, disponibilità ed accessibilità*³⁷.

Seguendo l'analisi in corso, in riferimento al criterio di adeguatezza, poiché la tutela dei diritti fondamentali riguarda l'intera società, si vuole porre l'accento anche sul valore corollario del bene primario costituito dal principio di libertà religiosa, ed in questo senso il diritto ad un cibo adeguato sposa un criterio non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo, dove l'alimentazione non rappresenta unicamente sostentamento, ma assicura dignità della persona³⁸, ed è tale se corrisponde ai dettami religiosi ed alle tradizioni culturali della comunità cui il soggetto appartiene³⁹. Del resto, per rispondere alle logiche di libero mercato non ha senso consentire l'importazione di un bene macellato con criteri contrari alla normativa nazionale ed allo stesso tempo vietarne la produzione all'interno del paese, poiché oltre ad un chiaro disvalore economico, ciò comporta una discriminazione a rovescio, a causa della quale il cittadino ebreo o musulmano che risiede in un Paese che ha vietato l'abbattimento confessionale dovrà acquistare merce importata a costi maggiorati ed a criteri qualitativi non sempre garantiti.

Per quanto invece riguarda i parametri della disponibilità e della accessibilità, bisogna approfondire la nozione di sicurezza alimentare. Tale espressione contiene in sé più sfaccettature⁴⁰, a partire dalle nozioni di *food security* e di *food safety*, che vanno ben tenute presenti e distinte. Con la prima, si intende la sicurezza nel garantire una sufficiente quantità di cibo tale da soddisfare i normali bisogni alimentari dell'essere umano, secondo la

37 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant)*, 12 May 1999, disponibile alla url <https://www.refworld.org/docid/4538838c11.html>

38 Cfr. Cinzia Piciocchi, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in Lucia Scaffardi, Vincenzo Zenco-Zencovich (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Roma Tre Press, 2020, I, p. 131

39 Jean Ziegler, *Déstruction massive. Géopolitique de la faim*, Seuil, Paris, 2011, p. 75.

40 La sicurezza alimentare, oltre alla *Food security* e alla *Food safety*, si declina anche in *Food defence* e *Food health*. Per *Food defence* si intende la sicurezza del sistema alimentare rispetto ad eventuali contaminazioni ed avvelenamenti per scopi politici o terroristici, mentre con l'espressione *Food health* ci si riferisce ad una qualità del cibo che non presenta prodotti di sintesi ovvero che ha capacità di accrescere il benessere degli individui. Cfr. Ferdinando Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet, Torino, 2020, p. 7.

definizione fornita dalla Fao nel World Food Summit del 1996⁴¹, nozione che a sua volta si articola nelle ulteriori sotto-definizioni di disponibilità e di accessibilità⁴². Per Food safety, viceversa, si intende la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari, indispensabile per assicurare la tutela della salute umana “*a public health priority and an essential step to achieving food security*”⁴³ e che al suo interno ricomprende anche la nozione di *Food quality control*.⁴⁴

Ecco che si è venuta a delineare una nuova accezione del principio di libertà religiosa, come diritto ad accedere ad un cibo adeguato in linea con i dettami confessionali della macellazione rituale ed in chiave di sicurezza alimentare, secondo una sua particolare declinazione indirizzata alla sostenibilità economica a tutela dei mercati, dei produttori e dei consumatori.

Bibliografia:

- Z. Aghwan, A. Belloc, A. Abubakar, J. Imlanb, A. Sazili, *Efficient halal bleeding, animal handling, and welfare: A holistic approach for meat quality*, in *Meat Science*, 121/2016.
- F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet, Torino, 2020.
- F. Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, 3/2016.
- M. A. Bhatti, S. S. Godfrey, R. H. L. Ip, M. Ovrum Gaarder, S. Aslam, G. Steinheim, P. Wynn, D. L. Hopkins, Reinert Horneland, Lars Olav Eik

41 Ci si riferisce al World Food Summit della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite, tenutosi a Roma 13-17 novembre 1996, “*Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*”, alla url https://www.fao.org/wfs/index_en.htm

42 Food availability: “*The availability of sufficient quantities of food of appropriate quality, supplied through domestic production or imports (including food aid)*”; Food access: “*Access by individuals to adequate resources (entitlements) for acquiring appropriate foods for a nutritious diet. Entitlements are defined as the set of all commodity bundles over which a person can establish command given the legal, political, economic and social arrangements of the community in which they live (including traditional rights such as access to common resources*”, cfr. nota precedente, nonché FAO, *Policy Brief*, 6/2006 n. 2.

43 *Ibidem*.

44 Su tale ultimo specifico tema calibrato al settore *halal*, Vasco Fronzoni, *Libertà religiosa, sicurezza alimentare e halal defense*. In *marginale alle linee guida OSCE 2019*, in *Journal for Freedom of Conscience*, 1/2021, pp. 624-633.

- & Tormod Adnoy, *An exploratory study of Muslim consumers' halal meat purchasing intentions in Norway*, in *Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science*, 1/2021.
- ✦ K. Bjorkdahl, K. Likke Syse, *From ritual loss of life to loss of living rituals: on judicialization of slaughter and denial of animal death*, in *Food, Culture & Society*, 6/2022.
 - ✦ M. Bottiglieri, *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in P. Macchia (a cura di), *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e diritto alla salute. Profili clinici, giuridici, culturale ed etico-religiosi*, Aracne, Roma, 2014.
 - ✦ M. Bottiglieri, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale "nuovo"*, in *POLIS Working Papers*, 222, 2015
 - ✦ R. Bottoni, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei Paesi membri: profili giuridici*, in Antonio Chizzoniti, Mariachiara Tallacchini, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula edizioni, Roma, 2010.
 - ✦ N. Doose, *Halal slaughter in Sweden. A survey of its occurrence and methods applied*, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2019.
 - ✦ C. Drigo, *Il diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?*, in *Federalismi.it*, 3/2016.
 - ✦ L. Fabiano, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal - Online first*, 2/2021.
 - ✦ FAO, *Policy Brief*, 6/2006.
 - ✦ C. Fincardi, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, in *Eurojus*, 2/2019.
 - ✦ D. Fonda, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in A. Chizzoniti, M. Tallacchini (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit.
 - ✦ V. Fronzoni, *Restrizioni sociali e stato di necessità alimentare durante la pandemia da Covid-19. L'Italia riconosce l'approvvigionamento di cibo Halal quale diritto di professare liberamente la propria fede religiosa*, in R. D. Cogliandro, F. Fimmanò (a cura di), *Il Diritto e l'Economia ai tempi del Covid*, Rogiosi editore, Napoli, 2020.
 - ✦ V. Fronzoni, *Libertà religiosa, sicurezza alimentare e halal defense. In margine alle linee guida OSCE 2019*, in *Journal for Freedom of Conscience*, 1/2021.

- Fuseini, S. Wotton, P. Hadley, T. Knowles, *The perception and acceptability of pre-slaughter and post-slaughter stunning for Halal production: The views of UK Islamic scholars and Halal consumers*, in *Meat Science*, 123/2017.
- Fuseini, S. Wotton, P. Hadley, T. Knowles, *The compatibility of modern slaughter techniques with halal slaughter: a review of the aspects of 'modern' slaughter methods that divide scholarly opinion within the Muslim community*, in *Animal Welfare*, 26/2017.
- Gazzetta, *Società multiculturali e tutela dell'identità alimentare: alcune riflessioni sulle macellazioni rituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 17/2020.
- Global Legal Research Center, *Legal Restrictions on Religious Slaughtering in Europe*, The Law Library of Congress, Washington, 2018.
- Guigui, *Pourquoi s'attaquer à l'abattage rituel alors que toute la filière de la viande laisse à désirer?*, *La libre*, 18/05/2022.
- M. Kosmedis, *Greek court upsets Muslim community by banning no-stun slaughter*, in *SalaamGateway*, 30 novembre 2021.
- M. Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e Diritti. Per una formazione giuridica*, 1-2/2018.
- Marco, *La questione dei diritti degli animali*, in S. Castiglione – L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale*, in S. Rodotà, P. Zatti, (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2011.
- A. Mollo, *La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2/2020.
- Piciocchi, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in L. Scaffardi, V. Zenco-Zencovich (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Roma Tre Press, 2020.
- S. Pitto, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *Dpce on line*, 2/2019.
- V. Pocar, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza, Roma-Bari 1998.
- V. Pocar, *Prefazione*, in AA.VV., *Ripensare la macellazione rituale senza stordimento*, Animal Law Italia ETS (ALI), Bari, 2022.
- Rinella, H. Okoronko, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, Il Mulino, Bologna, 2015.

- ♦ Roccella, *I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione*, in *Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose* 12/2003.
- ♦ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015.
- ♦ R. Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto alimentare*, ottobre-dicembre 2019.
- ♦ M. Tallacchini, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Giuffrè, Milano, 2001.
- ♦ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant)*, 12 May 1999.
- ♦ J. Ziegler, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Marco Tropea Editore, Milano, 2004.
- ♦ J. Ziegler, *Destruction massive. Géopolitique de la faim*, Seuil, Paris, 2011.